

forme e modalità prescritte. In particolare, per coloro che abbiano già conseguito un titolo accademico presso l'Ateneo, tali esami sono inseriti nella certificazione del *curriculum*.

Art. 14 **Esami di profitto**

1. La funzione di valutazione degli esami di profitto è svolta dal docente responsabile dell'insegnamento, eventualmente coadiuvato da una commissione presieduta dallo stesso docente responsabile e formata, su sua proposta, da componenti designati dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo didattico competente.
2. I componenti della commissione, individuati tra le categorie di cui al successivo comma 3, lettere a), b) e c), svolgono le operazioni di verifica del profitto. A garanzia dell'imprescindibile unitarietà della commissione, il docente responsabile dell'insegnamento coordina le attività dei singoli componenti e vi esercita la propria vigilanza, anche eventualmente con poteri sostitutivi, al fine di assicurare che la valutazione dell'esame sia effettuata con il suo diretto coinvolgimento.
3. Possono essere nominati quali componenti della commissione coloro che siano in possesso, presso l'Ateneo, di una delle seguenti qualifiche:
 - a) professori, di ruolo o a contratto;
 - b) ricercatori, a tempo determinato o indeterminato;
 - c) titolari di assegno di ricerca;
 - d) titolari di contratto di collaborazione didattica;
 - e) cultori della materia, nominati, secondo le disposizioni allegate al presente regolamento ([All. C](#)).
4. Nell'ipotesi di insegnamenti costituiti da "moduli", affidati a più docenti responsabili di ciascun modulo, la valutazione degli esami di profitto è svolta collegialmente dai docenti responsabili dei vari moduli, eventualmente coadiuvati da una commissione articolata in tante sottocommissioni quanti sono i moduli, presiedute e formate secondo quanto previsto al precedente comma 1. Il Consiglio di Dipartimento o l'organo didattico competente designano il presidente della commissione per gli insegnamenti costituiti da più moduli.
5. Il responsabile dell'insegnamento è responsabile anche della registrazione degli esiti degli esami e certifica, per ciascuna seduta, nell'apposito verbale, le modalità di svolgimento della valutazione indicando gli eventuali componenti della commissione chiamati ad operare nel corso della seduta.
6. Per ciascuna attività formativa, il regolamento didattico del corso di studio specifica:
 - a) le modalità di svolgimento dell'esame di profitto, che può prevedere una o più prove, eventualmente anche di valutazione intermedia, di tipo scritto e/o orale e/o pratico;
 - b) le misure dispensative e/o gli strumenti compensativi adottati per lo svolgimento degli esami di profitto da parte degli studenti con disabilità certificata e/o con disturbi specifici dell'apprendimento certificati, in adeguamento alla specifica situazione di disagio, come previsto dalle leggi n. 17/1999 e n. 170/2010 e successive modificazioni;
 - c) i casi in cui si svolga un unico esame di profitto per diverse attività formative;
 - d) le modalità di valutazione dell'esame di profitto mediante l'attribuzione di un voto o di un giudizio di idoneità.
7. Il voto è espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione della lode in relazione all'eccellenza della preparazione, e l'esame si intende superato se il candidato ha ottenuto una valutazione non inferiore a diciotto trentesimi. **Nel caso in cui sia registrata una valutazione dell'esame con voto inferiore a diciotto trentesimi o con giudizio di insufficienza o di non idoneità, lo studente non può sostenere di nuovo l'esame negli appelli della stessa sessione.**
8. È assicurata la pubblicità delle prove di esame e delle eventuali prove di valutazione intermedie.
9. L'esito dell'esame viene attestato dal verbale, firmato digitalmente dal presidente della commissione. Con tale adempimento si sancisce il risultato e il regolare svolgimento dell'esame.
10. L'atto di verbalizzazione di una prova d'esame si configura come un atto pubblico, e sono osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) in caso di esame costituito da un'unica prova orale, la verbalizzazione è effettuata al termine della singola seduta di esame;

- b) in caso di esame costituito da più di una prova, di cui l'ultima è una prova orale, l'esito di ogni singola prova è reso pubblico prima della data fissata per la prova successiva, in modo tale che lo studente interessato possa per tempo prenderne visione. La verbalizzazione è effettuata al termine della seduta nella quale si svolge la corrispondente prova orale finale;
 - c) in caso di esame costituito da una o più prove di cui l'unica prova o l'ultima delle prove non è una prova orale, l'esito di ogni singola prova è reso pubblico prima della data fissata per la verbalizzazione o per la prova successiva, in modo tale che lo studente interessato possa per tempo prenderne visione. L'esito finale dell'esame è comunicato allo studente e reso pubblico prima della data fissata per la verbalizzazione, che è effettuata entro il termine fissato per l'appello d'esame. Dalla data della comunicazione e/o della pubblicazione dell'esito dell'esame, lo studente ha 7 giorni naturali e consecutivi di tempo per prendere visione del voto ed eventualmente comunicare la propria volontà di ritirarsi dall'esame. Trascorso tale termine senza comunicazione del ritiro da parte dello studente, il presidente della commissione procede alla verbalizzazione che, comunque, è effettuata entro il termine ultimo fissato per l'appello d'esame;
 - d) in tutti i casi, il verbale registra l'esito della prova indicando l'assenza o la decisione dello studente di ritirarsi, nonché la valutazione dell'esame espressa con voto o giudizio;
 - e) il presidente della commissione non può certificare l'esito di una prova d'esame in altre forme diverse dal verbale d'esame.
11. Lo studente fuori corso, per gli insegnamenti relativi al proprio percorso formativo pregresso, può richiedere di sostenere l'esame facendo riferimento al programma dell'insegnamento relativo ad anni accademici precedenti per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studio.
12. In caso di giustificato impedimento del presidente della commissione o di uno dei docenti ufficialmente responsabili di uno degli eventuali moduli dell'insegnamento, il Direttore del Dipartimento o il Coordinatore dell'organo didattico competente procedono, con provvedimento d'urgenza da sottoporre alla ratifica dell'organo collegiale competente, alla designazione di un altro docente di norma dello stesso settore scientifico-disciplinare, in qualità di sostituto del presidente o dell'altro docente.
13. In caso di giustificato impedimento del presidente della commissione, la data già fissata per l'esame può essere posticipata, ma non può essere anticipata.

Art. 15

Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. La tipologia della prova finale per il conseguimento del titolo di studio è stabilita dall'ordinamento didattico del relativo corso di studio, mentre le modalità di svolgimento della prova finale sono stabilite dal regolamento didattico del relativo corso di studio.
2. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella presentazione e discussione di una tesi in forma scritta, elaborata in modo originale dal candidato sotto la guida almeno di un relatore.
3. Le commissioni d'esame per le prove finali sono nominate dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo didattico competente. Le commissioni d'esame per le prove finali dei corsi di laurea sono formate da almeno tre componenti, di cui almeno due docenti dell'Ateneo e, per quanto possibile, da un numero di componenti proporzionato al numero dei candidati. Le commissioni d'esame per le prove finali dei corsi di laurea magistrale sono formate da almeno cinque componenti, di cui almeno tre docenti dell'Ateneo e, per quanto possibile, da un numero di componenti proporzionato al numero dei candidati. Per i corsi di laurea, nel caso in cui sia prevista la presentazione e discussione di un elaborato scritto del candidato sotto la guida di un relatore, e in ogni caso per i corsi di laurea magistrale la commissione è integrata, di volta in volta, dal relatore che ha seguito il lavoro del candidato e che non ne sia già membro, oppure, in caso di sua impossibilità, da un altro docente da questi formalmente delegato.
4. Gli organi didattici competenti deliberano sugli eventuali criteri orientativi per la valutazione delle prove finali e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione della votazione finale. Laddove non diversamente previsto dalla normativa vigente, la votazione finale è espressa in centodecimi e può essere concessa all'unanimità la lode.

5. L'esito della prova finale viene attestato dal relativo verbale, che è comunque firmato dal presidente della commissione. Con tale adempimento si sancisce il risultato e il regolare svolgimento della prova finale.